



“Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 rappresenta una sorta di bussola in grado di orientare la società stessa, arricchendola di un corredo procedurale che le permette di tenere salde le briglie del controllo delle maggiori aree di rischio. Il modello diviene strumento di dialogo con le autorità giudiziarie nel caso in cui la società si trovi nella fase patologica di applicazione di una misura di prevenzione. Ciò per garantire all’impresa la legalità e concederle il beneficio di una misura di tutoraggio giudiziario più blanda”.

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	pag. 4
1.1. Responsabilità amministrativa della Società	
1.2. Autori dei reati-presupposto	
1.3. Fattispecie di reato	
1.4. Sanzioni previste	
1.5. Condizioni esimenti	
2. IL MODELLO ADOTTATO	pag. 17
2.1 Obiettivi perseguiti nell'adozione del Modello	
2.2 Adozione formale del Modello Organizzativo	
2.3 Elementi fondamentali del Modello	
2.4 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello	
2.5 Funzione del Modello	
2.6 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello	
2.7 Diffusione del Modello	
2.8 Attività aziendali "sensibili" della società	
2.9 Società controllata ISP Build s.r.l.	
3. IL CODICE ETICO.....	pag. 23
3.1 Codice Etico e di Comportamento di Gruppo	
3.2 Destinatari del Codice Etico	
3.3 Principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature aziendali	
3.4 Sicurezza dei sistemi informatici	
3.5 Rapporti esterni (Fornitori – Autorità - Istituzioni e P.A.)	
3.6 Privacy	
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO	pag. 29
4.1 Principi generali – destinatari – criteri di applicazione	
4.2 Regole generali di comportamento	
4.3 Sanzioni per il personale dipendente	
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori, consulenti, collaboratori ed altri soggetti terzi	
5. LA FORMAZIONE E L'INFORMATIVA.....	pag. 32
5.1. Formazione del personale dirigente e dipendente	
5.2 Altro personale non qualificabile come dipendente	
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	pag. 33
6.1 Principi generali	

- 6.2 Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV)
- 6.3 Cause di incompatibilità
- 6.4 Cessazione dalla carica
- 6.5 Compiti
- 6.6 Poteri
- 6.7 Mezzi
- 6.8 Poteri di accesso
- 6.9 Raccolta e conservazione delle informazioni
- 6.10 Obblighi di riservatezza

PARTE SPECIALE..... pag. 40

- I. Reati commessi nei confronti con la Pubblica Amministrazione;
- II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- III. Reati di criminalità organizzata;
- IV. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- V. Reati contro l'industria e il commercio;
- VI. Reati Societari;
- VII. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- VIII. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- IX. Reati contro la personalità individuale;
- X. Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- XI. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- XII. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- XIII. Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- XIV. Intralcio alla giustizia;
- XV. Reati ambientali;
- XVI. Reati transnazionali;
- XVII. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- XVIII. Razzismo e xenofobia
- XIX. Frodi in competizioni sportive
- XX. Reati Tributari
- XXI. Contrabbando

ALLEGATI

- a) Visura camerale della società
- b) Certificazione ISO 9001
- c) Certificazione ISO 45001
- d) Certificazione ISO 14001
- e) Organigramma ISP Engineering
- f) Schema funzioni svolte dal personale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Responsabilità amministrativa della società

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione dell'art.11 della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso fatti illeciti espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti/persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio siano stati compiuti i reati previsti. La novità effettiva introdotta dal D.Lgs 231/01 consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, diversa dal risarcimento dell'eventuale danno. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira pertanto ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.2. Autori dei reati-presupposto

La responsabilità amministrativa della società sorge quando la condotta è stata posta in essere da soggetti legati alla stessa da relazioni funzionali, che vengono individuate in due categorie:

- quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa (art. 5 comma 1, lettera a) D.Lgs 231/2001)
- quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione", ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5 comma 1, lettera b) D.Lgs 231/2001)

1.3. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D. Lgs. 231/2001 - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente/Società sono espressamente elencate dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie (nella parte speciale sono descritti e analizzati i reati che interessano l'attività di SOCIETA'):

Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e distati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- Peculato (art. 314 c. 1 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Art. 24-bis, D.Lgs 231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche/telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza cibernetico (art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

Art. 24-ter, D.Lgs 231/01 - Reati di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. n. 309/1990);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, massa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 c. 3 L. 110/75 (art. 407 c. 2 lett.a) n. 5 c.p.p.).

Art. 25-bis, D.Lgs 231/01 - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per fabbricazione carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1., D.Lgs 231/01 – Reati contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25-ter, D.Lgs 231/01 - Reati societari

- False comunicazioni sociali - relativo alle società non quotate (art. 2621 c.c.)¹⁵;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali - relativo alle società quotate (art. 2622 c. 1-2 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, c. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 c.c.;
- Istigazione del reato di corruzione tra privati di cui al c. 1 dell'articolo 2635-bis c.c.

Art. 25-quater, D.Lgs 231/01 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Art. 25-quater 1, D.Lgs 231/01 - Reati di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, D.Lgs 231/01 - Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Art. 25-sexies, D.Lgs 231/01 - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis D.Lgs n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter D.Lgs n. 58/1998).

Art. 25-septies, D.Lgs 231/01 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha integrato il D.Lgs 231/01 con l'art. 25-septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589, c. 2, c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.).

Art. 25-octies, D.Lgs 231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 63 c.3 del D.Lgs 231/2007 e ss. modifiche, da ultimo con art. 5 c. 1 D.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, ha integrato il

D.Lgs 231/01 con l'art 25-octies, inerente ai reati di

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-novies, D.Lgs 231/01 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 c. 1 lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171 c. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis c. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis c. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter c. 1 L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto

per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter c. 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter c. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter c. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

Art. 25-decies, D.Lgs 231/01) - Intralcio alla giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies, D.Lgs 231/01 - Reati ambientali

Reati previsti dal Codice Penale

- Inquinamento ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (L. 22 maggio 2015, n. 68) (art. 452-sexies c.p.);
- Associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137);
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (c. 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (c. 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (c. 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (c. 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (c. 13);
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, lett. a) e b);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, primo periodo);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 3, secondo periodo);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6) o siti contaminati (art. 257);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, c. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al c. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, c. 4, secondo periodo);

- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, c. 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, c. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, c. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al c. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, c. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (c. 2);
- Inquinamento atmosferico (art. 279); violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (c. 2);

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, c. 1 e 2 e art. 2, c. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, c. 2, e 2, c. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, c. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, c. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, c. 6).

Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, c. 1 e 2) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, c. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, c. 2 e 9, c. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 - Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato”

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali. I reati presupposto oggi rilevanti sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. 309/1990);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, T.U. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, recante le norme in attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione, ha introdotto l'articolo 25-duodecies,

successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 16128 e prevede:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato;
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

Art. 25-terdecies, D.Lgs 231/01 - Razzismo e xenofobia

Il Disegno di Legge n. 4505-B, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”, approvato dalla Camera dei Deputati in data 08/11/2017 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies, che comprende i reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della L. 654/197532 contestualmente modificato che punisce la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Successivamente tale articolo è stato abrogato dal D.lgs. 21/2018 senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Contestualmente il medesimo Decreto ha introdotto nel Codice Penale l'art. 604-bis (reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto con l'art. 5, comma 1 l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies, ampliando l'elenco dei reati presupposti con:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989).

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001 - Reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) ha disposto con l'art. 1, comma 1 la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n. 252), il quale ha introdotto l'art 25-quinquiesdecies. L'elenco dei reati presupposto si estende pertanto a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000)33;
- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs 74/2000)33;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d. lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs 74/2000)33;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001 - Contrabbando

Il d. lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies, ampliando l'elenco dei reati presupposto con le fattispecie di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale).

1.4. Sanzioni previste

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni amministrative a fronte del compimento degli illeciti di cui al Decreto medesimo:

- (a) sanzioni pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- ✓ sia il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ✓ sia l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

(b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito, e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste. In particolare le principali sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, concernono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- ✓ la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni - delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.

Per completezza, si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla società sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

(c) Confisca

È sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto del reato (utilità economica immediata ricavata), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la società ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.5 Condizioni esimenti

Il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza della società, al fine di poterne affermare la responsabilità.

Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto, da parte dei soggetti espressamente individuati dal medesimo.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche e differenti di esonero dalla responsabilità amministrativa della società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

Nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, come statuito dall'articolo 6 del Decreto, è previsto l'esonero dalla responsabilità qualora la società stessa dimostri che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ✓ ha affidato ad un Suo organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- ✓ le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- ✓ non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità qualora la società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La società è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In tale circostanza la prova della responsabilità dell'ente grava sulla pubblica accusa.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. IL MODELLO ADOTTATO

2.1 Obiettivi perseguiti nell'adozione del Modello

ISP Engineering è una Società di Ingegneria nata nell'anno 2010. La caratteristica principale della Società è rappresentata dalla multidisciplinarietà delle capacità interne e dell'efficace integrazione delle professionalità impiegate nelle commesse. La società è specializzata nella integrazione della progettazione ed esecuzioni di cantieri edili, attraverso la controllata ISP Build S.r.l., garantendo i più alti livelli di compliance normativa.

La ISP Engineering attraverso l'ingegnerizzazione dei processi produttivi riesce a garantire contemporaneamente il raggiungimento di elevati standard qualitativi e la realizzazione delle fasi esecutive nei tempi prefissati.

La società si impegna a gestire e semplificare, attraverso un unico interlocutore, la complessa dialettica tra questioni tecniche e costruzione, fondendo insieme i vari saperi e competenze coinvolti nell'attività di progetto e trasformazione in opera compiuta.

La ISP Engineering si occupa della progettazione, direzione lavori ed esecuzione impegnandosi alla progettazione e realizzazione dei lavori chiavi in mano di nuovi edifici applicando le ultime tecnologie in campo edile, riqualificando il patrimonio esistente, restituendo valore agli immobili senza snaturarne l'identità originaria, e perseguendo altresì l'obiettivo della sostenibilità.

Nella sostanza i servizi svolti sono:

ACCESSIBILITÀ DEGLI AMBIENTI - ARCHITETTURA -
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE - PROGETTO DELL'INVOLUCRO -
EDILIZIO E DELLE FACCIATE - BUILDING INFORMATION
MODELLING (BIM) - FISICA DELLE COSTRUZIONI - IMPIANTI

ELETTRICI – ANTINCENDIO - RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI - INGEGNERIA STRUTTURALE - GEOTECNICA E GEOLOGIA – SICUREZZA – RESTAURO – ACUSTICA - REALIZZAZIONE OPERE - DIREZIONE LAVORI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – REVAMPING.

La ISP Engineering ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal D.Lgs n. 231/01, proprio perché sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza sia nella conduzione degli affari sia nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, il tutto per tutelare gli interessi degli esercenti nonché salvaguardare la propria posizione ed immagine.

È stato predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata adottata nella ferma convinzione che l'adozione di un Modello possa rappresentare:

- a) uno strumento valido ed efficace di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della ISP Engineering e con il precipuo scopo che quest'ultimi assumano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività;
- b) un indispensabile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'organo direttivo con l'adozione del Modello si propone nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società;
- migliorare l'organizzazione aziendale per ridurre al minimo se non addirittura eliminare i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori;
- attuare, implementare e mantenere un sistema di gestione e sicurezza nella prospettiva di un continuo miglioramento;
- assicurare che tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili, abbiano la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- sancire che qualsiasi forma di comportamento illecito è rigidamente condannata poiché oltre a violare le disposizioni di legge, è contraria anche ai principi etici a cui la Società si è sempre ispirata nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire con l'informazione e la formazione del personale, di intervenire prontamente per prevenire la realizzazione del reato o comunque contrastarne la commissione con l'irrogazione di apposite sanzioni;

Per tale ragione è stato affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito legislativamente stabilito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ove dovesse emergere la necessità di apportarvi modifiche e/o adeguamenti.

2.2 L'adozione formale del Modello Organizzativo

Il documento di Modello Organizzativo è stato elaborato da professionisti esperti e discusso con i vertici della Società prima dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato il Modello lo ha approvato unitamente al Codice Etico ed ha provveduto altresì alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

2.3 Elementi fondamentali del modello

I punti fondamentali sviluppati nel presente Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Individuazione delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate alla prevenzione del reato;
- Predisposizione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. Per tale ragione è stato redatto un Codice Etico della Società che fissa le linee di orientamento generali finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori a rischio;
- Verifica dell'adeguato *iter* dei processi aziendali al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
 - garantire, ove necessario, che le decisioni aziendali vengano adottate sulla base di criteri oggettivi non soggettivi;
 - assicurare una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità e della rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, attraverso un rigoroso sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri;
 - garantire strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, una chiara ed organica attribuzione dei compiti, una giusta separazione delle funzioni, assicurando e individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- Esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- Esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;
- L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- La definizione dei flussi informativi nei confronti dell'ODV;
- La definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- La definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto ritenute suscettibili di creare criticità e di alcuni “Allegati”.

2.4 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

Le modifiche e integrazioni del Modello, in conformità all’art. 6 c. 1 lett. a) del D.Lgs 231/01 ed in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del del Consiglio di Amministrazione della ISP Engineering srl, previo parere non vincolante dell’Organo di Vigilanza.

Dell’avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

È attribuito all’ODV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- individuazione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non risulti sufficiente la revisione di quelle esistenti;
- riesame dei documenti aziendali e societari relativi all’attribuzione delle responsabilità e dei compiti nei confronti di coloro che svolgono un ruolo cardine nelle attività a rischio;
- Valutazione della esigenza di integrare le regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

2.5 Funzione del Modello

Il presente Modello ha come obiettivo la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia lo scopo di prevenire sia i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 sia i reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal citato decreto mediante: - l’individuazione delle c.d. attività sensibili esposte al rischio di reato; - l’adozione di procedure volte anche a determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della ISP Engineering S.r.l. la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione; - un monitoraggio costante dell’attività per consentire alla società di prevenire od impedire la commissione del reato.

2.6 Attuazione, controllo e verifica dell’efficacia del Modello

La ISP Engineering s.r.l., come previsto dal D.Lgs 231/01, ha la responsabilità dell’attuazione del Modello.

È compito specifico dell’Organismo di Vigilanza verificare e controllare l’effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali. Quindi, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, è attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all’organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all’ODV dall’art. 6 c. 1 lett. b) D.Lgs 231/01 il Modello sarà soggetto a

tre tipi di verifiche: a) verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione; b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza; c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

2.7 Diffusione del Modello

A tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società sarà data comunicazione in merito all'avvenuta approvazione ed adozione del presente Modello.

Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti l'adozione del Modello sarà comunicata mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione con la facoltà di consultazione dei contenuti del Modello stesso.

Difatti una copia completa del presente Modello deve essere mantenuta presso la sede legale e operativa della Società a disposizione dei dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio.

Tutto ciò al fine di assicurarne la necessaria pubblicità e conoscenza.

2.8 Attività aziendali “sensibili” della società

La predisposizione del presente Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali “sensibili” per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto. Si precisa che, a seguito di future evoluzioni legislative e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società o di modifiche organizzative comunicate dal Consiglio di Amministrazione della ISP Engineering s.r.l., dovrà essere aggiornato il Modello, inserendo le nuove attività sensibili e curando anche che vengano adottati gli opportuni provvedimenti operativi. In ragione della specifica attività sociale della Società, la Stessa ha ritenuto applicabili le categorie di reato presupposto 231 come rappresentate nella seguente tabella:

Categorie di reato 231	Applicabilità	Regolamentazione
Reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione	Si	Parte speciale I
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Si	Parte speciale II
Delitti di criminalità organizzata	Si	Parte speciale III
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in	Si	Parte speciale IV

strumenti o segni di riconoscimento		
Delitti contro l'industria e il commercio	Si	Parte speciale V
Reati societari	Si	Parte speciale VI
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	No	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	No	
Delitti contro la personalità individuale	Si	Parte speciale IX
Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Si	Parte speciale X
Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Si	Parte speciale XI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Si	Parte speciale XII
Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Si	Parte speciale XIII
Intralcio alla giustizia	Si	Parte speciale XIV
Reati ambientali	Si	Parte speciale XV
Reati transazionali	Si	Parte speciale XVI
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Si	Parte speciale XVII
Reati di razzismo e xenofobia	Si	Parte speciale XVIII
Frodi in competizioni sportive	No	
Reati tributari	Si	Parte speciale XX
Contrabbando	No	

Per le categorie di reato presupposto 231 indicate come “non applicabili” alla Società, il management aziendale ha ritenuto, in fase di autovalutazione dei rischi 231, che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

2.9 Società controllata ISP Build s.r.l.

La ISP Engineering s.r.l. incentiva l'adozione ed efficace attuazione da parte della Società Controllata del modello organizzativo.

Il Modello 231 redatto dalla ISP Engineering srl rappresenta il punto di riferimento per la definizione del Modello Organizzativo della società da essa controllata.

Nello specifico la società controllata dalla ISP ENGINEERING s.r.l. è la ISP BUILD S.r.l., p.iva 02901570420 con sede legale in Fabriano (AN) Via Cesare Balbo n. 35 e sede Operativa in Camerano (AN) alla Via Abbadia n. 5, la quale procederà ad adottare con apposita determina un Modello di organizzazione, gestione e controllo analogo a quello recepito dalla capogruppo.

Preventivamente alla adozione del Modello la società controllata procederà ad analizzare ed identificare le proprie attività sensibili gestite e rileverà il sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati potenzialmente applicabili.

Le società controllata si atterrà ai principi generali ed all'impostazione del presente Modello, a meno che specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri non rimandino alla definizione di principi e regole di organizzazione differenti.

In merito alla responsabilità della capogruppo o della società controllata, secondo le linee guida redatte da Confindustria, la capogruppo può essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata soltanto se:

- il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio diretto oltre che della controllata, anche della controllante;
- il reato sia stato commesso da parte o in concorso da soggetti collegati in maniera funzionale alla controllante;
- i soggetti di cui al punto 2 devono avere fornito un contributo causalmente rilevante.

Per completezza sono allegati al presente modello l'organigramma della soc. ISP Engineering srl ed uno schema delle specifiche funzioni svolte dal personale.

3. IL CODICE ETICO

3.1 Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo

La società si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l'emanazione del presente Codice Etico, la Società si pone altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle eventuali sedi secondarie ai valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di *corporate governance*. La Società ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l'affidabilità della medesima verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che

operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni.

La società ha ritenuto che un numero ridotto di principi semplici ma saldi possa servire da guida per risolvere dilemmi e conflitti, partendo dal presupposto che si agisca in modo responsabile e che si faccia uso di buon senso.

Precisamente:

- Rispettare leggi e regolamenti.
- Agire con correttezza, onestà, lealtà e buona fede.
- Rispettare la dignità e i diritti di ciascuno.
- Reagire con flessibilità, rapidità e intraprendenza ai cambiamenti del mercato.
- Porre attenzione alle esigenze ed aspettative degli Stakeholder garantendo completezza, attendibilità, uniformità e tempestività di informazioni.
- Tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa;
- Creare un valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholder:
- Promuovere la ricerca e l'innovazione;
- Valorizzare e sviluppare le capacità e competenza di ognuno;
- Porre la massima attenzione e cura al servizio reso.

Il Codice Etico e di comportamento si basa su una serie di standard internazionali, di cui si condivide la filosofia e i principi generali contenuti, tra i quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Convenzione Europea sui Diritti Umani;
- le diverse convenzioni dell'ILO (International Labour Organization) e la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
- i Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini.
- i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che identifica i 17 Sustainable Goals;
- le Linee Guida OCSE dedicate alle imprese multinazionali;
- i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa

3.2 Destinatari del Codice Etico

I destinatari del Codice Etico sono:

- il Presidente e i Consiglieri di amministrazione
- i Responsabili delle aree produttive
- tutti i Dipendenti e Collaboratori

Il destinatario che nell'esercizio delle sue funzioni entri in contatto con terzi è tenuto: *a)* ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico; *b)* ad esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso; *c)* ad informare l'Organismo di vigilanza riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.

Il comportamento dei membri degli Organi Statutari deve essere caratterizzato da:

- divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio della Società;
- il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;
- divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
- rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;
- obbligo di denunciare all'Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difforni dallo spirito del presente Codice Etico.

L'operato di dirigenti, dipendenti e collaboratori deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi aziendali;
- l'osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell'indicazione dei principi etici generali di comportamento;
- la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al proprio superiore ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la segnalazione al proprio superiore di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell'attività lavorativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela;
- la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali della Società, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività;
- la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;

- il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini colleghi e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;
- il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- il divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;
- il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato; in tali casi, il dipendente e/o collaboratore deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;
- il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;
- il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- l'obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
- il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
- l'obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l'attivazione tempestiva dell'Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difforni dallo spirito del presente Codice Etico;
- lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali.

3.3 Principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature aziendali.

I beni materiali della Società devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività lavorativa svolta per conto della Società.

È pertanto vietato servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi.

3.4 La sicurezza dei sistemi informatici

Al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, la Società dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.

A tal fine, a ciascun dirigente, dipendente e collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi e files unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e delle loro password aziendali: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare periodicamente la loro password.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, inoltre, non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

3.5 Rapporti esterni (Fornitori – Autorità – Istituzioni e P.A.)

Al fine di ottimizzare le proprie attività, la Società cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia.

Nei rapporti con i fornitori la Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partners la Società si attiene ai seguenti principi:

- non avvalersi di fornitori e/o partners di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;
- accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;
- accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull'effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all'erogazione dei servizi;
- evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che la Società intrattiene con i propri fornitori e partner;
- osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partner;
- evitare condizionamenti da terzi estranei alla Società, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- sensibilizzare i fornitori e i partners al rispetto del presente Codice Etico;
- ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Nei rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione la Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla

propria attività. La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori nel corso delle eventuali procedure istruttorie.

Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali la Società si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni. A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto la veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.

3.6 Privacy

La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy. I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.

In merito al trattamento dei dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività sono sempre trattati in modo lecito e corretto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive integrazioni e modificazioni.

La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società pertanto procedono a:

- raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi e ad utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all'occorrenza;
- verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- informare l'interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;

- custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;
- consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri d'ufficio;
- interdire l'accesso non autorizzato ai dati e il loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;
- distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l'autorizzazione al loro trattamento.

4. SISTEMA SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

4.1. Principi generali – destinatari – criteri di applicazione

Ai sensi degli artt. 6 c. 2 lett. e) e 7 c. 4 lett. b) del D.Lgs 231/01 i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Il presente sistema disciplinare è pertanto diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la cui violazione, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

I destinatari soggetti al sistema disciplinare sono tutti i lavoratori dipendenti della Società, gli Amministratori, i consulenti, i collaboratori, gli altri soggetti terzi, ed i componenti dell'ODV.

Il procedimento di contestazione degli illeciti disciplinari da parte della Società avviene mediante comunicazione scritta.

Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email.

Il destinatario ha 5 giorni dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla Società le proprie difese scritte che verranno valutate dal CdA prima di procedere all'eventuale irrogazione di sanzione.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;

- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall’Azienda disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

4.2 Regole generali di comportamento

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società (di seguito “Dipendenti”), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito “Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali deve conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive integrazioni.

In particolare le regole di comportamento prevedono che:

- i Dipendenti e i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;
- i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all’ODV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale;
- i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. È espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’ODV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
- nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di euro 1.000,00 (mille/00) devono essere espressamente autorizzati e dalla Direzione Amministrativa con informativa all’ODV;
- è espressamente vietata l’elargizione in denaro a pubblici funzionari;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità’ del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l’immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni;

- i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
- è consentito ai Soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'ODV in caso di ostacolo o rifiuto.

4.3 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normative vigenti. I provvedimenti disciplinari comminabili nei casi di violazione delle regole di condotta nei confronti dei dipendenti, corrispondono a quanto indicato dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970 e successive modifiche) e dai CCNL applicabili, sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 ore di lavoro;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello).

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs 231/01 sia riguardo la legislazione vigente.

Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, nello svolgimento di queste funzioni, informa in proposito e si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori, consulenti, collaboratori ed altri soggetti terzi

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori l'ODV informerà gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D.Lgs 231/2001 e/o del presente Modello e Codice etico per le parti di loro competenza, verrà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione messa in atto da parte di collaboratori, partner e fornitori dell'Azienda, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono mediante sintetica relazione scritta. Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

5. LA FORMAZIONE E L'INFORMATIVA

5.1. Formazione del personale dirigente e dipendente

La Società si impegna a garantire alle risorse umane presenti e ai neo assunti una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito della società e l'invio del relativo testo tramite email a tutto il personale dirigente e dipendente. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

L'attività formativa viene erogata attraverso sessioni in aula con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

5.2 Altro personale non qualificabile come dipendente

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori o Consulenti, etc.) dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate (settore acquisti, area commerciale, etc.), provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dalla Società.

Potrà, inoltre:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo
- c) inserire nei contratti riferimenti al vigente Modello organizzativo.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

6.1 Principi generali

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza in modo collegiale ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento organizzativo e dai requisiti richiesti ai membri:

- nel contesto della struttura organizzativa l'organismo di Vigilanza si posiziona nello staff dell'Organo Direttivo e riconduce direttamente a quest'ultimo;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

L'Azienda metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività. Eventuali dinieghi del CdA nel mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

6.2 Composizione e nomina dell'ODV

La Società preso atto della specificità dei compiti che il D.Lgs n. 231/01 attribuisce all'Organismo di Vigilanza, ritiene opportuno in questa fase optare per una struttura a composizione monocratica dello stesso.

L'ODV della Società sarà pertanto formato da un componente, il quale dovrà offrire garanzia di indipendenza, professionalità e competenza in materia economico-finanziaria e/o giuridica, con ampia conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei suoi processi.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione e la sua carica coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo che venga diversamente stabilito in sede di apposita nomina.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo ODV.

Dell'avvenuta nomina dell'ODV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre che delle modalità per poter effettuare all'ODV segnalazioni di difformità rispetto al Modello Organizzativo adottato saranno prontamente e adeguatamente informati tutti i livelli aziendali.

Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio vengono stabiliti all'atto della nomina.

La struttura dell'Organismo di Vigilanza viene individuata come segue:

La struttura dell'Organismo di Vigilanza per la Società ISP ENGINEERIN s.r.l. viene individuata a composizione monocratica con la designazione di un componente esterno, ovvero:

il Sig. PETRILLO GIANCARLO nato a Pietradefusi (AV) il 16 settembre 1975 ed ivi residente alla Via Rione Serra n. 6

6.3 Cause di incompatibilità

La nomina dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In caso di nomina, all'atto del conferimento dell'incarico la persona designata deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali:

- conflitti di interesse (anche potenziali) con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;
- funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs n. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di ODV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs 231/01.

Nella dichiarazione attestante l'assenza di queste cause di incompatibilità, l'ODV si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato.

La Società si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

6.4 Cessazione dalla carica

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la cessazione della carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- morte.

È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell'ODV che ha cessato la carica.

La rinuncia da parte del membro dell'Organismo è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- mancata o ritardata risposta al CdA in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, qualora la mancanza od il ritardo siano significative e tali da poter creare i presupposti di un'omessa o carente vigilanza sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori e Sindaci;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organismo per più di due volte consecutive nel corso di un anno;
- il venire meno dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti chi compone l'Organismo ai sensi di legge e del presente Statuto;
- sentenza di condanna nei confronti della Società, ovvero applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'*"omessa ed insufficiente vigilanza"* da parte dell'Organismo, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del singolo membro dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;

La decadenza di chi compone l'ODV viene sancita ove vengano i requisiti obbligatoriamente richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine indicato senza che la predetta situazione sia

cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Parimenti una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a dodici mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza del componente dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'ODV il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione.

6.5 Compiti

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- 1) vigilanza sull'effettività del Modello 231, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- 2) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- 3) verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- 4) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
- 5) approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
- 6) cura dei flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali.

E' demandato all'Organismo di Vigilanza di definire:

- a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma lettera d) del D. Lgs. citato);
- b) i provvedimenti necessari per garantire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre risorse di supporto tecnico - operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma lettera b) del D. Lgs. citato).

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza della Società gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D. Lgs 231/2001.

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al Modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del Modello e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

6.6 Poteri

L'ODV viene dotato dei seguenti poteri:

- 1) facoltà di accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- 2) insindacabilità delle attività poste in essere dall'ODV da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del "Modello 231";
- 3) obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'ODV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) facoltà di richiedere informazioni integrative su aspetti connessi all'applicazione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori;
- 5) facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si discute del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, per illustrare la propria relazione annuale. Tale presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun esercizio;

- 6) facoltà di proporre al CdA l'applicazione di sanzioni definite nel sistema disciplinare del Modello 231;
- 7) facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per riferire allo stesso su eventuali significative violazioni al Modello individuate nel corso delle verifiche svolte.

6.7 Mezzi

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti mezzi:

1) il CdA dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

L'ODV ha la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico. L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire al CdA la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio precedente;

2) qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano annuale, l'ODV potrà richiedere la convocazione del CdA per una revisione dei limiti di spesa;

3) facoltà di avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società;

4) facoltà di avvalersi di idoneo supporto tecnico - operativo. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:

a. il supporto per il regolare svolgimento delle riunioni dell'ODV (convocazioni delle riunioni, invio dell'ordine del giorno, predisposizione documentazione per riunione, verbalizzazione);

b. l'archiviazione della documentazione relativa all'attività svolta dall'ODV (verbali delle riunioni, flussi informativi ricevuti, carte di lavoro relative alle verifiche svolte, documenti trasmessi agli organi sociali, ecc.);

c. altri eventuali compiti che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno affidare. Il supporto tecnico - operativo, assicura la riservatezza in merito alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio della sua funzione e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. In ogni caso, ogni informazione in possesso del supporto tecnico - operativo, è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6.8 Poteri di accesso

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

a. documentazione societaria;

b. documentazione relativa a contratti attivi e passivi;

- c. informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati “confidenziale”, fermo restando il rispetto della normativa di legge in materia di “privacy”;
- d. dati e transazioni in bilancio;
- e. procedure aziendali;
- f. piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l’Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l’Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L’Organismo di Vigilanza ha l’autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell’esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

6.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

I dati e le informazioni conservate nell’archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell’Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

6.10 Obblighi di riservatezza

Chi compone l’Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D. Lgs. 231/01.

Chi compone l’Organismo deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui si viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello ex D. Lgs. 231/01 - e si deve astenere dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - D.Lgs 101/2018.

L’inosservanza dei suddetti obblighi integra un’ipotesi di giusta causa di revoca di chi compone l’Organismo.

PARTE SPECIALE

Introduzione alla parte speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è entrare nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettagliare le regole di condotta e procedure funzionali a prevenire i rischi e gli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ✓ Descrivere le fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- ✓ Descrivere le attività, i processi sensibili e le funzioni organizzative sensibili, ossia quelle attività e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito fra quelli indicati dal D.Lgs 231/01;
- ✓ Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ✓ Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Procedure generali di controllo

La ISP Engineering s.r.l. ha da sempre adottato procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione sono considerate valide indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

Segregazione dei compiti

La Società adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che individuino le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Reg. Ue 2016/679) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la società in determinate spese e sono specificati i limiti e la natura di tali spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

I) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)

I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

A prescindere dalla specifica analisi delle fattispecie di reato nei confronti della PA richiamate dal D.Lgs 231/01 in considerazione dell'attività svolta dalla ISP Engineering S.r.l., resta fermo quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza il quale si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale ove ravvisi a seguito di opportune verifiche l'esistenza di ulteriori Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto.

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dall'UE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità previste.

Gli esempi di possibile realizzazione di reato sono i seguenti:

- a fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento per altra attività o acquisizione di altro bene;
- in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, l'Azienda potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione esecutiva di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività

- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UE (ART. 316-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dall'UE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

Diversamente da quanto previsto art. 316-bis, non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- nel caso di richiesta di contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- nel caso di realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio la rilevazione delle presenze/assenze dei fruitori).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa

- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.

- CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si concretizza l'abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 ha incluso fra i soggetti attivi del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio", prima esclusi dal legislatore sul presupposto, oggi non più condiviso, che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da "costringere" il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

- INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'introduzione con la legge 190/2012 dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Si noti, peraltro, come, a differenza della concussione, tale reato può essere commesso non solo dal pubblico ufficiale ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori della ISP Engineering S.r.l. in eventuali qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi alla propria funzione a vantaggio dell'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto di eventuale pubblico servizio affidato a ISP Engineering S.r.l.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi e gestionali
- Responsabili e operatori incaricati.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di

prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori della ISP Engineering S.r.l. in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto di eventuale pubblico servizio affidato a ISP Engineering S.r.l..

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali
- Rispetto della normativa correlata.

- PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati

- il compimento da parte di un incaricato di pubblico servizio di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo);

- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Referenti della ISP Engineering S.r.l. potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che coinvolga la compartecipazione della PA, di pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.

- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- TRUFFA (ART. 640 C.P.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro ente pubblico o all'UE.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p..

Viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di enti pubblici o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di enti pubblici, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con la ISP Engineering S.r.l. rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura della ISP Engineering S.r.l.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

- FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro ente pubblico o all'UE.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- nel caso di richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Referente servizi informatici/informativi.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie sono:

- il dolo generico in capo all'agente, infatti, deve sussistere la volontà di ottenere o versare una somma a titolo di corrispettivo per la mediazione illecita;
- la condotta di un soggetto che si fa retribuire in relazione alla possibilità, che egli afferma di avere, di influire sulle determinazioni di un pubblico ufficiale.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- nel caso di mediazione con un soggetto pubblico, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori della società che ricoprono tale ruolo di remunerare il soggetto pubblico inducendolo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art 356c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (32quater).

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Ad esempio, risponde del delitto in esame, il dipendente di un ente pubblico che abbia assunto contrattualmente l'obbligo di fornire determinati prodotti a un altro ente pubblico.

- PECULATO (art 314, co. 1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Ad esempio si ha peculato: se un tesoriere comunale, o un altro funzionario che amministra denaro statale, si appropria di somme appartenenti all'ente pubblico, commette un reato di peculato; se un dirigente pubblico obbliga un proprio sottoposto a dedicare le sue ore di lavoro a procurare vantaggi personali al dirigente, sottraendo tempo alle sue mansioni, anche in questo caso compie un reato di peculato.

- PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- ABUSO D'UFFICIO (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

II) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.Lgs 231/01)

La legge n. 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa delle società, inserendo nell'ambito del D.Lgs 231/01 l'art. 24-bis.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i sistemi informatici (da intendersi come «qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati») o i dati

informatici (da intendersi come «qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione»).

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **FALSITÀ IN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491-BIS CP.)**

Fattispecie costituita dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" deve intendersi - secondo quanto espressamente indicato dall'art. 1, lett. p) D.Lgs 82/2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro XI, Titolo VII, Capo III c.p. ai documenti informatici aventi efficacia probatoria. L'introduzione dell'art. 491-bis risponde quindi alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali.

- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è tra l'altro aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

- **DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATIVI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato è integrata qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle citate comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici, o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

-INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERRUPTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Anche in tal caso è previsto l'aggravamento di pena di cui alle fattispecie precedenti.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale reato si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato sia integrato è sufficiente che sia tenuta una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Il delitto è aggravato se dal fatto derivano le conseguenze sopra descritte.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Fattispecie che sanziona la condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (art. 640-bis c.p.).

Attività/Processi organizzativi sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione della documentazione in formato digitale.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

• Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli prevedono che:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profilo allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale, i protocolli prevedono che:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card)
- sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
- siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente della Società, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, la Società ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

- PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICO (art. 1 co.11 DL 105/2019)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di

fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

III) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs 231/01)

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della partecipazione, oltre che alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione.

Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti.

Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

È prevista una responsabilità dell'ente rafforzata nei casi previsti dall'art. 416 c. 6 c.p..

- ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Sono puniti altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Inoltre, l'art. 24-ter del D.Lgs 231/01 prevede la responsabilità per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.

- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

Il reato si configura quando chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'art. 416-bis c. 3 c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

È punito altresì chi promette di procurare voti con le modalità di cui al precedente periodo.

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altre utilità.

Ad esempio, si promette al candidato il voto favorevole dei propri dipendenti in cambio della promessa dell'attribuzione di lavori pubblici.

- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Tale delitto si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato laddove dal sequestro derivi la morte, anche quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata.

Ad esempio, alcuni dipendenti della società sequestrano l'amministratore di un ente concorrente al fine di incamerare una somma da destinare a fondo nero della Società.

- ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74, T.U. N. 309/1990)

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della partecipazione, oltre che alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione criminosa formata da tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 T.U. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

- ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MASSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O DI TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2 C. 3 L. 110/75 (ART. 407 C. 2, LETT. A), N. 5, C.P.P.)

La legge 94/2009 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad esclusione di quelle previste dall'art. 2 c. 3 L. n. 110/1975.

Ad esempio la società detiene illecitamente presso la propria sede delle armi da guerra.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- atti di nomina delle figure con responsabilità di governo all'interno della Società;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;

- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;

- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione

- Direttore Generale

- Responsabile Area Economico Amministrativa

- Responsabili di Area interessati.

Protocolli di controllo specifici

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico

- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali.

IV) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D.Lgs 231/01)

- FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il socio della società che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, immettendole in circolazione.

- ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva della società, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

- SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

- SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

- FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare alla società le spese di valori bollati.

- CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER FABBRICAZIONE CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

Ad esempio, nel corso di una perquisizione, si scopre che nei locali esistono dei plichi di carta filigranata identica in tutto e per tutto a quella utilizzata per stampare le marche da bollo, ma contraffatta ad arte da ignoti.

- FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato esclusivamente per la contraffazione o alterazione di monete.

- USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione, avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

- CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o

modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio la società contraffà il marchio di un'impresa concorrente più conosciuta attirando così maggior clientela.

- INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, la società pone in vendita nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Coordinamento e gestione attività aziendale
- Gestione cassa contanti e valori bollati
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Gestione dei rapporti con le imprese concorrenti
- Attività di comunicazione esterna e marketing.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi

Protocolli di controllo specifici

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

V) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

- TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna

all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER. C.P.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS. C.P.)

Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

Protocolli di controllo specifici

I principi del Codice Etico in vigore ribadiscono in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

VI) REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs 231/01)

Le fattispecie di reato inserite nel presente paragrafo si ritengono, ad oggi, di difficile realizzazione all'interno della Società, ma che si potrebbero integrare in caso di modifiche societarie, della governance o della struttura della Società.

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621-2622 C.C.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori.

La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Quello previsto ex art. 2621 c.c. è un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni e dunque sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'amministratore, gonfia enormemente il valore di magazzino, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

L'art. 2621-bis prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del piccolo imprenditore, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

Quello previsto invece ex art. 2622 c.c. è un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni e dunque sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

Ad esempio, al fine di non suddividere tra i soci gli utili maturati, gli amministratori di una società quotata alterano il bilancio (finanche quello consolidato) non facendo comparire utili, remunerandosi poi surrettiziamente coi denari scomparsi dalle scritture contabili.

- TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono gli Amministratori (reato proprio).

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DI SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetto attivo del reato sono gli Amministratori in relazione alle azioni della società.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi della società sono gli Amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2343 c. 3 c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

- TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. n. 58/1998 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. n. 385/1993, del citato T.U. n. 58/1998, del D.Lgs 209/2005, o del D.Lgs 124/1993, e consiste nell'omettere di dare notizia ai soggetti normativamente destinatari dell'eventuale interesse che uno dei soggetti attivi poco sopra indicati ha, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ad esempio, l'amministratore di una società quotata sul mercato titoli italiano omette di informare il CdA ed il Collegio sindacale di essere azionista di maggioranza di un'altra società con la quale si stanno intrattenendo trattative di compravendita di rispettive azioni.

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il D.Lgs 15 marzo 2017 n. 38 ha introdotto alcune novità incidenti sul D.Lgs 231/01 disciplinante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Queste, in estrema sintesi, le novità.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

In relazione al D.lgs 231, per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 c.c., cioè il delitto commesso da chi corrompe, anche per interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

Diventa invece nuovo reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati ex art.2635-bis comma 1. Anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

È inoltre aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 200-400 quote a 400-600 quote, mentre la sanzione per l'istigazione alla corruzione privata è misurata in 200-400 quote.

Inoltre si applicano sia alla corruzione tra privati sia all'istigazione le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, del D.Lgs 231/01.

Trattasi degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico della società le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

- TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI: LE FATTISPECIE AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

La legge n. 62/2005 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione.

Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

- TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni e quindi sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

Ad esempio, una Società quotata in borsa fornisce alla Consob informazioni false circa i reali assetti proprietari della società al fine di impedire alla stessa ogni controllo sulla trasparenza e sulla conoscibilità dello status societario necessario per le comunicazioni verso il pubblico.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Componenti del CdA
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti/Collegio sindacale
- Dirigenti e Dipendenti che, se esistenti, operino nelle aree di attività a rischio.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Le aree di attività considerate più a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale
- redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda
- gestione dei flussi finanziari
- esercizio dei poteri di controllo
- gestione dei rapporti con i terzi (fornitori, imprese concorrenti, etc.)
- gestione delle regalie
- gestione degli appalti

I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società S.r.l. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espreso obbligo di: *a)* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; *b)* tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori; *c)* osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; *d)* assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; *e)* osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato; *f)* effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa e dal Codice Etico, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali:

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e l'eventuale scelta del Revisore (se presente) debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;
- la tempestiva trasmissione alla Direzione della Società e ai membri del Collegio sindacale della bozza di bilancio;
- un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi e relativa comunicazione all'ODV;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

Esercizio dei poteri di controllo relativamente alla gestione sociale

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali e sono così distribuite:

- adozione del sistema di controllo di gestione, che permette una verifica puntuale e continua dei budget assegnati alle Aree;
- elaborazione di un reporting trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- elaborazione di un bilancio triennale aziendale;
- predisposizione di tabelle riepilogative mensili dei flussi in entrata ed uscita di ciascun settore, per la determinazione ed il controllo dell'eventuale fabbisogno creditizio;
- previsione di riunioni periodiche con l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il CDA e l'Organismo di Vigilanza;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- formazione ed informazione periodica dei componenti del CDA e del Presidente sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Collegio sindacale dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale al Consiglio di Amministrazione della Società che, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza risultassero la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

VII) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater D.Lgs 231/01)

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano alla Società le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'articolo 25-quater D.Lgs 231/01 punisce la "commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all'interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche, etc.), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati, etc.). Il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purché commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell'allarmismo sociale) e/o di eversione dell'ordinamento democratico (ovvero finalizzato all'instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista, citato in Costituzione, o Piduiista, citato in legge speciale, oppure comunque contrari all'Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all'art. 270-bis, punisce specificamente l'associazione di persone che persegue detti fini, considerandola reato tout court.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

VIII) REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo (art. 583-bis c.p.).

La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

XIX) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Attività/Processi organizzativi sensibili

Le fattispecie di reato appena menzionate cui fa riferimento l'art. 25-quinquies D.Lgs 231/01 non costituiscono delle reali aree di rischio all'interno della Società.

Tuttavia la Società intende esplicitare che il Codice Etico e di comportamento prevede l'obbligo per tutti gli Amministratori, Dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Per tale ragione: si disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche; si pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica e psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto; si evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale); si tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

X) REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D.Lgs 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis D.Lgs n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter D.Lgs n. 58/1998)

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto la ISP Engineering srl non è un'impresa quotata.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente

Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

XI) REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.Lgs 231/01)

Con l'art. 25-septies nel D.Lgs 231/01 - legge n. 123/2007 e successivo D.Lgs 81/08 - è stata introdotta una grande novità in materia, in quanto sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Fanno ingresso nel decreto 231, per la prima volta, reati di natura colposa con la necessità, nella pratica, di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa della società con la disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.

L'attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/08), dell'art. 30 il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.

Nello specifico l'art. 30 D.Lgs n. 81/08 – “Modelli di organizzazione e di gestione” così dispone:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Tale norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

Lo scopo è stato quello di voler fornire alle imprese una guida minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

In conformità agli adempimenti previsti ex art. 30 T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla normativa vigente in materia.

- **OMICIDIO COLPOSO** commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ART. 589 C. 2 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare la morte o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché in quest'ultimo caso sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro o del soggetto da questi delegato tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psicofisica dei propri lavoratori.

Esempio: il datore di lavoro non provvede a segnalare ed imporre ai propri operai l'uso obbligatorio del casco nei cantieri; a seguito della caduta di un carico sospeso, un operaio – colpito al capo – decede e viene dimostrato che se avesse indossato il casco l'evento mortale non si sarebbe verificato.

- **LESIONI COLPOSE** commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ART. 590 C. 3 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti ed eventuali soggetti delegati e consiste nel cagionare ad altri lesioni personali colpose gravi o gravissime o nel non impedire che esse occorrano, qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo, violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio: il datore di lavoro non acquista le misure di protezione individuali necessarie per lavorare nel cantiere ed un dipendente, in conseguenza di ciò, riporta lesioni.

La responsabilità della Società andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

In particolare: si ha lesione lieve se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni non superiore a 40 giorni; si ha lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; si ha lesione gravissima: se il fatto produce una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Violazione delle norme antinfortunistiche a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ai fini della responsabilità amministrativa della Società, la nuova previsione di cui all'art. 25-septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica e relativa alla sicurezza sul lavoro, bensì anche a quella posta a

tutela dell'igiene e della salute nel contesto degli ambienti di lavoro delle società stesse.

È necessario precisare sinteticamente che:

– Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» ha carattere generale e sussidiario di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D.Lgs 81/08), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

– La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come “luoghi di lavoro”, “posti di lavoro”, etc. richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

L'ambiente di lavoro deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni.

– Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso, dunque è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.

– Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

– Soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

- la presenza di operatori interni ed esterni e più in generale di persone fisiche nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti;
- lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio ben individuabile.

In relazione all'oggetto sociale e alla natura delle attività svolte dalla ISP Engineering srl, il rischio di verificazione di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Delegato alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i Dirigenti, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

In ogni caso sono destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

- Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 D.Lgs n. 81/08). Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del datore di lavoro. In pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

- Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 D.Lgs n. 81/08). Quindi è il

lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del datore di lavoro.

- Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso, l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e ss. c.c., il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 L. n. 196/1997 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, il volontario come definito dalla L. n. 266/1991, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui al D.Lgs n. 468/1997 e ss. mm.” (art. 2. del D.Lgs n. 81/08). Con l’introduzione del T.U. della Sicurezza D.Lgs 81/08 i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l’assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta c.d. abnorme, ovvero: dolosa; frutto di rischio elettivo; anormale e atipica e quindi non prevedibile; eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione; di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d’istruzioni o compiti esecutivi.

Esempio: il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti.

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, il Modello prevede l’esplicito divieto a carico dei destinatari di porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate ovvero porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non

integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

La presente Parte Speciale, nello specifico, impone in capo a tutti i Destinatari l'espresso obbligo di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, compreso l'utilizzo di idonei DPI;
- b) agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- d) assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
- e) predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- f) aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g) nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- h) accertare che tutti i lavoratori posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- i) destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- j) in presenza di fattori che possano compromettere la piena realizzazione del lavoro, affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- k) gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone e verificarne periodicamente il buono stato. L'uso di tutte le apparecchiature di proprietà della ISP Engineering srl è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione e anche in caso di autorizzazione è obbligatoria l'osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;
- l) utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- m) rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda, anche per quanto riguarda i percorsi di passaggio concordati all'interno dei locali di lavoro;

n) lasciare i locali di lavoro (passaggi, uscite, scale, etc.) sgombri da materiali o attrezzature e puliti e, ove necessario, provvedere a segnalare con appositi cartelli a terra situazioni provvisorie che possano essere rischiose;

o) prevedere idoneo piano di emergenza;

p) divieto di ostacolare le vie di esodo ivi stabilite o l'accesso ai presidi antincendio identificati.

Principi di attuazione del Modello nelle attività a rischio

Si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite, richiamando i contenuti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro redatto in conformità alla normativa vigente in materia.

Il Datore di Lavoro comunica al RSPP ogni modifica del ciclo lavorativo, delle tipologie o quantità di prodotti stoccati che potrebbero avere influenza sulla sicurezza e/o salute dei lavoratori, nonché dei nuovi assunti, stagisti o altri rapporti di lavoro o incarichi.

a) Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso la Sede

– archiviazione della seguente documentazione: nomine del RSPP e del Medico Competente, nomina e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), verbali di riunione periodica, sopralluogo medico, certificato prevenzione incendi;

– redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del relativo Sistema di gestione dei rischi aggiornato, del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio;

Il DVR in particolare così come previsto D.Lgs 81/2008 contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno della Società nella quale sono specificati: la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.

– sorveglianza sanitaria specifica;

– prove di esodo e di emergenza e formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);

– informazione e formazione del personale sulla salute e sicurezza del lavoro generale e specifica secondo gli accordi Stato-Regione del 21.12.2011;

– divieto di fumo all'interno dei locali;

– regolare manutenzione e pulizia di locali, impianti, macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro;

– istruzioni specifiche per il contenimento dei rischi individuati.

b) Struttura organizzativa e deleghe di funzioni

Le attività da svolgere sono molteplici e vari sono gli adempimenti necessari al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana tipiche dell'attività produttiva d'impresa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione

delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al Datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art. 17 D.Lgs 81/08 può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati.

Ai fini della validità e dell'effettività della delega occorre che siano rispettati i seguenti limiti e condizioni previsti dall'art. 16 "Delega di funzioni" D.Lgs 81/08:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art. 16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30 c. 4.

Nell'ambito della ISP Engineering srl ad oggi risulta conferita specifica Delega di Funzione con attribuzione di tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro dei dipendenti della Società.

c) Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali della società e delle sedi distaccate (se presenti), al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale. Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale nel quale devono essere indicate:

- le inadempienze riscontrate;
- le prescrizioni operative;
- la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali;
- gli eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci suindicate.

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, i preposti, i dirigenti e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e

l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

È sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'Organismo di Vigilanza procede:

a) alla verifica costantemente della completezza e dell'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale, nonché dell'allegato Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro redatto in conformità alla normativa vigente in materia;

b) alla cura dell'emanazione e dell'aggiornamento delle procedure aziendali;

c) alla verifica periodicamente del sistema di deleghe in vigore, segnalando al CdA le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;

d) alla verifica periodica della validità di eventuali clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte di collaboratori esterni e partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati;

- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di partner o di collaboratori esterni qualora si accertino violazioni delle prescrizioni);

e) indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti;

f) accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o propone eventuali sanzioni disciplinari.

In caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico, integrazioni e/o revisione del Modello potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del CdA.

XII) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D.Lgs 231/01)

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il D.Lgs 231/2007 che ha dato attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (definizione di «persone politicamente esposte» e criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata).

L'art. 63 c.3 del D.Lgs 231/2007 e ss. modifiche, da ultimo con art. 5 c. 1 D.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, ha integrato il D.Lgs 231/01 con l'art 25-octies, inerente ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art.

648-ter 1 c.p.).

- RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per la Società.

Esempio: la società acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che, anche per il basso costo dei beni acquistati, essi sono di provenienza delittuosa.

- RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell'interesse della Società.

Esempio: la società, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro proveniente da un fatto delittuoso commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce, così agevolando il soggetto attivo del reato a monte dietro corrispettivo.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

Il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Esempio la società interviene sul mercato finanziario utilizzando denaro provento di estorsione posta in essere da soggetto terzo connivente.

- AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa.

In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della L. n. 186/2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, taluni autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: ad esempio la società omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10-ter D.Lgs 74/2000, compie autoriciclaggio nel momento in cui va ad utilizzare aziendalmente il denaro così risparmiato.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Con riferimento ai reati in esame, emergono come aree a rischio:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro (gestione dei flussi finanziari, conti concorrenti bancari e rapporti con istituti di credito);
- gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi (selezione e gestione dei fornitori).

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle attività sensibili al fine di prevenire la commissione dei reati suindicati. In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo della gestione;
- le procedure interne e le disposizioni organizzative emanate al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme;
- la normativa italiana e straniera applicabile.

Per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la scelta ed identificazione sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi (fornitori);
- i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

L'ODV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

È attribuito all'ODV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

XIII) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D.Lgs 231/01)

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171 C. 1 LETT. A-BIS), C. 3)

Tali fattispecie di reato tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque. La condotta di cui al c. 1 consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al c. 3 richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-BIS C.1)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente per trarne profitto programmi per elaboratore o nell'importare ai medesimi fini, nel distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE anche per il caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-TER)

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-SEPTIES)

La norma contempla due distinte fattispecie. la prima è fattispecie propria commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE i quali non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti. La seconda delle fattispecie è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente avvenuto l'assolvimento dell'obbligo sul contrassegno di cui all'art. 181-bis c. 2 L. n. 633/1941.

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-OCTIES)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Allo stato si ritiene che non esista particolare rischio di commissione del reato de quo.

XIV) INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art. 25-decies D.Lgs 231/01)

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere

davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Esempio: l'amministratore della Società offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell'amministratore imputato ai sensi dell'art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con la Società.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico, in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

XV) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs 231/01)

Con lo scopo precipuo del più ampio esonero da responsabilità della Società, l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. ambientali attuata dal D.Lgs 121/2011 suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello anche a tali reati.

Scopo del presente Modello, dunque, è che i Destinatari del Modello si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nello stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali.

- INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Trattasi di un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero in mancanza di autorizzazioni, in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Esempio: la società, scaricando in assenza delle necessarie autorizzazioni le proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, cagiona un significativo e misurabile inquinamento delle acque del torrente.

- DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Trattasi di un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero mancanza di autorizzazioni, autorizzazioni scadute o illegittime, violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Esempio: la società, munita di autorizzazione per il recupero degli scarti industriali scaduta, sotterra tali scarti nelle campagne vicine allo stabilimento, così provocando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema.

- DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452-bis e 452-quater commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Esempio: a seguito dell'omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell'aria circostante.

- TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero mancanza di autorizzazioni, autorizzazioni scadute o illegittime, violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

Esempio: la società, in assenza di specifiche autorizzazioni, detiene nel proprio stabilimento materiale ad alta radioattività derivato dagli scarti di produzione, così risparmiando sull'attività di smaltimento del medesimo.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE SEMPLICE E DI STAMPO MAFIOSO AGGRAVATA DALL' SCOPO DI LEDERE IL BENE AMBIENTE (ART. 452-OCTIES C.P.)

• in merito al comma 1 e al comma 3 - è una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI-bis c.p..

È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio: i soggetti apicali della società si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante lo scarico, in assenza di specifiche autorizzazioni, delle proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, così procurandosi un vantaggio in termini di risparmio.

• in merito al comma 2 e al comma 3 - è una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e si realizza quando l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio: la società avvalendosi della forza intimidatrice dei soggetti apicali derivante dall'appartenenza ad un sodalizio mafioso, ottiene la gestione dei rifiuti tossici e, sotterrandoli abusivamente nelle campagne vicine allo stabilimento, provoca una compromissione significativa e misurabile del sottosuolo.

- UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette (sono specie protette quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE).

Esempio: la società, per creare una strada più veloce per arrivare allo stabilimento, decide di realizzare un secondo accesso, e nell'effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, finisce per sconfinare su un terreno vicino, ovvero in un'oasi naturale abbattendo un congruo numero di piante appartenenti alla riserva e facenti parte di specie protette.

- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, direttiva 92/43/CE.

Esempio: nel raggiungere lo stabilimento gli automezzi dell'azienda si transita metodicamente attraverso un terreno boschivo confinante, che è una riserva naturalistica protetta, danneggiandone irrimediabilmente l'habitat di specie animali e vegetali protette.

- INQUINAMENTO IDRICO (D.LGS 152/2006, ART. 137, C. 2, 3, 5, 11, 13)

- Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

- Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato ma con determinate prescrizioni che non vengono rispettate.

- Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.
- Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.
- Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Esempio: la società per raffreddare gli impianti a seguito del ciclo produttivo, vi immette dell'acqua che si carica di sostanze pericolose e che viene poi immessa nella rete fognaria, senza che vi sia alcuna autorizzazione in tal senso.

- GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (D.LGS 152/2006, ART. 256, C. 1, 3, 5, 6)

- Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.Lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.Lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

- Il reato di cui al comma 3 punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.
- Il reato di cui al comma 4 punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

- Il reato di cui al comma 5 punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.Lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

- Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Esempio: la società, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gestisce una discarica non autorizzata di scarti industriali.

- BONIFICA DEI SITI (D.LGS 152/2006, ART. 257, C. 1 E 2)

- Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

- Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Esempio: a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di scarti industriali derivanti dalla propria attività di recupero. Viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui la società non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (D.LGS 152/2006, ART. 258, C. 4)

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Esempio: la società, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

- TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 259, C. 1)

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito comunitario secondo quanto previsto dall'art. 26 Regolamento CE n. 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 c. 3, lettere a), b), c), d).

Esempio: la società, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti nel paese di destinazione.

- ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 260, C. 1 E 2)

La norma sanziona chi organizza o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Esempio: la società di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa con dei costi molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

- SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 260-BIS, C. 6, 7, 8)

- Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. È altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

Esempio: la società, sottoposto al sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti, inserisce un falso certificato nel sistema di tracciabilità, indicando la natura non pericolosa del rifiuto, mentre, invece, il medesimo dovrebbe essere classificato come pericoloso stante la presenza di metalli pesanti e mercurio.

- SANZIONI (D.LGS 152/2006, ART. 279, C. 5)

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Esempio: la società, immette in atmosfera notevoli quantità di monossido di carbonio, derivanti dall'attività di lavorazione, superando la soglia limite di emissioni.

- REATI PREVISTI DALLA LEGGE N. 150/1992

- (Art. 1, comma 1 e comma 2) - la norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito etc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Esempio: la società, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

- (art. 2, comma 1 e comma 2) - la norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C. cit. e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Esempio: la società, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

- (art. 6, comma 4) - la norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Esempio: la società detiene all'interno del cortile dell'azienda delle linci catturate dai bracconieri, ove le tiene esposte per bellezza.

- (art. 3-bis, comma 1) - la norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

Esempio: la società altera un certificato di importazione di una rara specie tropicale protetta, facendola figurare come specie comune e, perciò, importabile.

- CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (LEGGE N. 549/1993, ART. 3, C. 6)

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

Esempio: la società, nel proprio ciclo produttivo, utilizza una sostanza di quelle indicate come lesive dell'ozono stratosferico.

- REATI PREVISTI DAL D.LGS 202/2007

Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi: sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, c. 1 e 2) o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, c. 1 e 2).

Le fattispecie risultano concretamente inapplicabili alla Società.

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella vigente normativa.

Le principali attività attuate per la gestione dei rischi ambientali sono:

- a) Analisi degli impatti ambientali (AAI);
- b) Procedura per la gestione dei rifiuti;
- c) Controllo degli adeguamenti legislativi;
- d) Controllo degli incidenti ambientali (PEM).

Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte dal Delegato munito di procura notarile con riferimento alla prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'igiene della salute sul lavoro.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'ODV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia di reati ambientali;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'ODV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili individuate.

È altresì attribuito all'ODV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

XVII) REATI TRANSNAZIONALI

La Legge n. 146/2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale' è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita sia commessa in più di uno Stato o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato o sia commessa in un solo Stato sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o

pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato oppure ancora sia commessa in uno Stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006 i reati presupposto rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati.

Esempio: gli amministratori delegati si accordano nell'instaurare una rete di pubbliche relazioni con soggetti appartenenti alla P.A. ed agli organismi pubblici della UE e nel costituire un portafoglio comune dal quale attingere per porre in essere una serie indeterminata di corruzioni al fine di aggiudicarsi gli appalti pubblici ed acquisire una posizione di dominio sul mercato. Gli amministratori formano così un sodalizio stabile che man mano che si presentano le occasioni pone in essere atti corruttivi, senza ch'essi siano predeterminati dapprincipio.

- ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati.

L'elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p. risiede nell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Esempio: i soggetti incaricati dalla società di procacciare i clienti statuiscono come metodo generale e diffuso quello di porre in essere pressioni sui clienti in territorio nazionale ed extranazionale al fine di imporre loro la stipulazione dei contratti, minacciandoli di ritorsioni sulle loro persone, dei loro familiari o sui loro beni.

- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER, T.U. 43/1973)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 291-bis del medesimo T.U., concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Esempio: viene organizzato un sistema di trasporto dall'estero di tabacchi lavorati di contrabbando mediante automezzi della società.

- ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 T.U. 309/1990)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 73 medesimo T.U., concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esempio: si pone in essere un accordo con produttori esteri di sostanze stupefacenti per agevolarli nella distribuzione in Italia delle sostanze stesse.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nell’indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto ad es. imputata in un procedimento connesso).

Esempio: l’amministratore delegato di una società capogruppo con sede all’estero offre denaro ad un dipendente (di una filiale italiana) imputato in un procedimento connesso ad uno nel quale si procede nei confronti dell’amministratore della sede italiana, affinché si avvalga della facoltà di non rispondere.

- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nell’aiutare l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

Esempio: l’amministratore di una società altera le buste paga per far risultare presente in azienda in un dato giorno un dipendente accusato di un reato commesso quel giorno stesso a grande distanza dalla sede aziendale, creandogli così un alibi.

- DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, C. 3, 3-BIS, 3-TER E 5, T.U. 25 LUGLIO 1998, N. 286)

È un reato commissibile da chiunque e, premessa la “transnazionalità” del reato, consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente; affinché il reato sussista occorre il fine di trarre profitto, anche indiretto.

Esempio: al fine di procurarsi forza lavoro a basso costo, la società retribuisce in nero immigrati clandestini lucrando sul risparmio dei contributi e sul costo minore di lavoratori non regolari, così consentendo ed agevolando il loro ingresso ovvero la loro permanenza in Italia.

Attività/Processi organizzativi sensibili

La ISP Engineering S.r.l., in considerazione dell’attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con

specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

XVII) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D.Lgs 231/01)

L'art. 2 c. 1 D.Lgs 109/2012 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.Lgs 231/01 l'articolo 25-duodecies che prevede la responsabilità degli Enti per alcuni delitti previsti dal D.Lgs 286/1998. Riportiamo il testo dell'art. 25-duodecies D.Lgs 231/01 come da ultimo modificato a norma dell'art. 30 c. 4 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

- ART. 22 COMMA 12-BIS, D.LGS 286/1998

• comma 12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

• comma 12-bis - le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e per il quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero ancora il medesimo risulti revocato o annullato.

La società risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine,

dalla prestazione del lavoro in condizioni lavorative di particolare sfruttamento o di pericolo grave avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- ART. 12 COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, D.LGS 286/1998

• comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

• comma 3-bis - Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

• comma 3-ter - La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

• comma 5 - Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente T.U. è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Attività/Processi organizzativi sensibili

L'area di rischio è quella che coinvolge i processi di selezione, assunzione e licenziamento del personale ad opera del Datore di lavoro.

Allo stato, la ISP Engineering S.r.l., in considerazione dell'attività svolta e della sua struttura organizzativa, valuta come molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei

propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

XVII) RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies D.Lgs 231/01)

Articolo aggiunto dall'art. 5 c. 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- ART. 3 COMMA 3-BIS, L. N. 654/1975

• comma 3-bis - Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della L. n. 232/1999. Articolo abrogato dall'art. 7 c. 1 lett. c), D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21. In mancanza di appropriato coordinamento normativo si ritiene che il richiamo vada riferito all'attuale art. 604-bis c. 3 c.p..

Attività/Processi organizzativi sensibili

Allo stato, la ISP Engineering S.r.l., in considerazione dell'attività svolta e della sua struttura organizzativa, valuta come molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

Lì

Il Consiglio di Amministrazione